

**Provincia di Torino**  
**Determinazione del Dirigente**  
**del Servizio Urbanistica**

Prot. n...../64047/2006

OGGETTO: COMUNE DI BALDISSERO CANAVESE - 2^ VARIANTE PARZIALE  
AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

**Il Dirigente del Servizio Urbanistica**

**visto** il Progetto Preliminare della 2^ Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, adottata dal Comune di Baldissero Canavese, con deliberazione C.C. n. 25 del 04/12/2006, trasmesso alla Provincia in data 11/12/2006 (pervenuta il 13/12/06 e successivamente integrata, in data 18/12/06), ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);  
(Prat. n. 151/2006)

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della 2^ Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 25 del 04/12/2006 di adozione;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare della 2^ Variante Parziale al P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone:

- l'ampliamento delle aree a destinazione produttiva nella zona denominata "Pasquina" in continuità con il P.I.P. già esistente;
- alcune modifiche ai relativi articoli delle Norme di Attuazione;

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito alla 2<sup>a</sup> Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottata dal Comune di Baldissero Canavese, con deliberazione C.C. n. 25 del 04/12/2006, le seguenti osservazioni:
  - a) la Variante, costituita, oltre che dall'atto deliberativo di adozione, da un fascicolo dal titolo "*Integrazione alle Norme Tecniche di Attuazione*" e dall'elaborato grafico Tavola "*3e var*", riportanti le modifiche proposte, peraltro non sottoscritte dal Sindaco, non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998. Si ricorda infatti che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa. In particolare, al fine di favorire una esauriente lettura della Variante, è opportuno allegare oltre agli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione e le Tavole di Piano vigente e modificate, anche una "*Relazione Illustrativa*" dell'intervento, esplicativa delle motivazioni, delle quantità previste e delle opportune verifiche effettuate; quest'ultima risulterebbe essere stata adottata nell'atto deliberativo, ma non trasmessa;
  - b) con riferimento a quanto sopra ed alla modificazione apportata all'offerta di aree produttive, è indispensabile quantificare, ai fini del rispetto dei parametri di Variante Parziale, che l'incremento delle stesse, non risulti superiore al 6% delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità del Piano vigente, come indicato alla lett. f) del quarto del citato art. 17 della L.R. 56/77;
  - c) si ricorda, inoltre, quanto previsto in merito dall'art. 10.4.1 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento "*... i PRG e le loro Varianti dovranno porsi l'obiettivo prioritario di limitare il consumo di suolo a fini produttivi attraverso la concentrazione dell'offerta di aree e la ristrutturazione delle aree esistenti anche incentivando operazioni di rilocalizzazione di impianti isolati, l'eventuale previsione di nuove aree ad usi produttivi dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:*
    - .... omissis
    - *motivare e quantificare il fabbisogno anche in riferimento alle potenzialità di insediamento delle aree produttive esistenti;*
    - *verificare la congruenza ambientale rispetto alle preesistenze storico-culturali, paesaggistiche, naturalistiche del contesto circostante;*
    - *subordinare l'attuazione degli interventi alla verifica di compatibilità con le caratteristiche tecniche e dimensionali degli impianti tecnologici di rete esistenti;*
    - *ecc ...*";
  - d) con riferimento, inoltre, alle localizzazioni in ampliamento, poste in fregio a viabilità provinciale, peraltro di sezione ridotta, si ricorda che tra i criteri di cui all'art. 10.4.1 soprarichiamato, vi è la tutela degli assi stradali di livello sovracomunale; pertanto

tali aree non potranno avere accessi diretti dalla strada provinciale. In proposito, si richiamano le direttive dell'art. 11.6 delle N.d.A. del P.T.C., le quali sostengono che “... *Al di fuori dei centri abitati, i piani regolatori non possono localizzare aree di espansione e completamento che prevedano nuovi accessi sulle strade statali, regionali o provinciali; tali accessi possono avvenire esclusivamente con derivazioni, adeguatamente attrezzate, dagli assi stradali di interesse sovracomunale, organicamente inserite nella rete della viabilità comunale ed opportunamente distanziate in rapporto alla scorrevolezza del traffico di transito ...*”;

- e) si rileva, infine, che alla Variante non risultano allegati gli elaborati recanti gli approfondimenti di carattere geologico, previsti dalla normativa vigente e dagli indirizzi regionali in materia (L.R. n. 56/77, Circolare. P.G.R. 18 luglio 1989 n. 16/URE e Circolare. P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP e successiva Nota tecnica esplicativa);
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
  3. **di trasmettere** al Comune di Baldissero Canavese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, .....